

## **STABILIZZAZIONE DEI “PRECARI” NEGLI ENTI LOCALI**

I contratti di lavoro a termine stipulati dagli enti locali con i propri dipendenti possono essere sanati e quindi trasformati in contratti stabili a tempo indeterminato. Lo dice l'articolo 1 comma 558 della legge n. 296/2006.

La stabilizzazione può avvenire nel limite dei posti disponibili in organico.

Deve trattarsi di qualifiche non dirigenziali dunque di personale appartenente alle categorie del CCNL personale non dirigenziale – Il personale deve avere svolto almeno 3 anni di contratto a termine alla data del 29.09.2006 o deve avere tre anni di servizio anche non continuativi nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge.

Il personale interessato deve essere stato assunto con contratto a termine a mezzo concorso o prove selettive.